

Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”

Pos: A.G.

Decreto n. 92

IL RETTORE

- Visto** il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016;
Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018;
Atteso che il mandato attuale dei rappresentanti degli studenti eletti per il biennio accademico 2019/2020 e 2020/2021 scade con il 1 novembre 2021 e l'art. 3 comma 2 del predetto Regolamento Generale prevede che *“Le elezioni per le rappresentanze studentesche, in ragione della diversa durata di queste ultime rispetto alla scadenza naturale dell'organo, vengono indette, salvo che non sia diversamente disposto, nel mese di marzo precedente alla scadenza del relativo mandato. Gli studenti eletti entrano in carica il primo novembre successivo alla nomina e durano in carica due anni accademici”*.
- Tenuto conto** che l'Ateneo ha tra i suoi obiettivi indicati nel documento di politiche e programmazione di Ateneo quello di dematerializzazione dei processi amministrativi;
- Considerato** che l'elezione delle rappresentanze studentesche è uno dei processi più dispendiosi in termini sia gestionali che di risorse economiche e umane per l'Ateneo,
- Visto** l'acquisto del software per l'espletamento delle elezioni telematiche;
Attesa l'opportunità di indire sin da ora visto il perdurare del rischio epidemiologico da Covid 19, le elezioni telematiche anche al fine di consentire la più ampia partecipazione all'elettorato favorendo così l'esercizio del diritto di voto;
- Tenuto conto** che nelle citate norme di Ateneo non è prevista una regolamentazione disciplinante le elezioni in modalità telematica;
- Attesa** la necessità di provvedere a tale regolamentazione;
Visto l'art. 9 dello Statuto;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento per le elezioni in modalità telematica il cui testo integrale è di seguito riportato;

Art. 2) Il Regolamento di cui all'art. 1) entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo di Ateneo.

Napoli, 12/02/2021

IL RETTORE

(Prof. Alberto Carotenuto)

Alberto Carotenuto

Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”

REGOLAMENTO ELEZIONI IN MODALITA' TELEMATICA

ART.1)

Norme generali per l'indizione delle elezioni e convocazione del corpo elettorale in modalità telematica

1. Come disposto dal Titolo 1 capo II art.3 e seguenti del regolamento generale di ateneo, le elezioni per la costituzione e/o per il rinnovo delle rappresentanze negli organi e organismi collegiali e monocratici debbono essere indette almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti da rinnovare, fatte salve le specifiche disposizioni sancite dal presente Regolamento e/o dettate da disposizioni normative.
2. Le elezioni per le rappresentanze studentesche, in ragione della diversa durata di queste ultime rispetto alla scadenza naturale dell'organo, vengono indette, salvo che non sia diversamente disposto, nel mese di marzo precedente alla scadenza del relativo mandato. Gli studenti eletti entrano in carica il primo novembre successivo alla nomina e durano in carica due anni accademici.
3. In alternativa alle modalità di svolgimento delle elezioni disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, il Rettore può stabilire con decreto di indizione delle votazioni, che le elezioni si svolgano in modalità telematica, disciplinata dalle norme di cui al presente regolamento dai successivi articoli nel rispetto dei principi definiti nel citato regolamento generale.

ART.2)

Modalità operative

1. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di presentazione delle liste e di voto, sono pubblicate sul sito di Ateneo dove vengono fornite le informazioni relative alla gestione delle elezioni all'indirizzo internet indicato nel Decreto di indizione.
2. Di tutte le operazioni elettorali in modalità telematica è redatto verbale a cura della Commissione Elettorale Centrale la cui composizione è sancita dall'art. 12 del regolamento generale di Ateneo.
3. Per quanto non strettamente connesso alle procedure telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle norme del regolamento generale di Ateneo.

ART. 3)

Presentazione delle liste e candidature in modalità telematica

1. La presentazione delle liste e candidature in modalità saranno eseguite nel rispetto delle tempistiche indicate nel Decreto di indizione delle votazioni.
2. Il Responsabile della gestione telematica provvederà alla pubblicazione dei moduli per la presentazione delle liste e dei candidati che il presentatore di lista dovrà compilare nonché

Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”

scannerizzare e trasmettere telematicamente alla Commissione elettorale centrale che ne dovrà riscontrare la regolarità.

3. Le liste riscontrate regolari saranno pubblicate e saranno inserite nella piattaforma telematica entro il termine previsto nel bando di indizione

ART. 4)

Voto in modalità telematica

1. Le modalità di voto telematico ammissibili esplicitate nel bando di indizione sono le seguenti:
 - a) modalità telematica da remoto: gli elettori votano mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale;
 - b) modalità telematica non da remoto: gli elettori votano all'interno di locali, dotati di postazioni informatiche, appositamente individuati all'interno delle sedi dell'Ateneo. Per garantire il regolare svolgimento delle votazioni tali locali sono presidiati, durante le operazioni di voto, da personale universitario e/o incaricato dall'Amministrazione.
2. Il voto espresso telematicamente avverrà mediante procedure che ne garantiscano l'anonimato, l'integrità, la segretezza e la certezza della dichiarazione.
3. L'elettore, a valle di una procedura di autenticazione, potrà esercitare il proprio diritto di voto collegandosi al sistema in sicurezza. Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto. Il sistema telematico a seguito della chiusura di ogni votazione genera un avviso di avvenuta manifestazione del voto, memorizzabile /o e stampabile.
4. Le operazioni di voto si svolgono nel periodo indicato nel bando concernente l'indizione
5. Salvo eccezioni lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica non prevede la costituzione di seggi elettorali.

Art. 5)

Scrutinio Informatizzato

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, alla presenza della Commissione Elettorale Centrale, avviene l'estrazione dei dati relativi alle votazioni a cura del Responsabile incaricato della gestione telematica delle votazioni. Le procedure di scrutinio sono pubbliche e le modalità di accesso sono rese note sul sito di ateneo nella sezione dedicata.
2. La pubblicazione dell'estrazione dei dati avverrà secondo le modalità indicate nel Decreto di indizione delle votazioni.